REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera

di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione

GARIBALDI

Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 22

Oggett Sig.ra G. S. - Coll. Prof. San. Ostetrica a tempo indeterminato – Conservazione del posto ai sensi dell'art. 23 (comma 2) CCNL 1° Settembre 1995 Comparto sanità..

Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Bilancio
Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro .....

Il Responsabile del Settore .....

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Gianluca Roccella)

Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dott.ssa Gaetana Bonanno)

Seduta del giorno 15 GEN. 2016

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del 14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
D,ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

del Sig. Salvatore Ledda

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con nota prot. n. 35 del 4/1/2016, la Sig.ra G. S., dipendente di questa azienda con la qualifica di Coll. Prof. San. Ostetrica a tempo indeterminato in servizio presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Nesima, ha chiesto, ai sensi dell'art. 23 (comma 2) del CCNL 1 settembre 1995 del comparto sanità la "conservazione del posto" dopo il superamento del periodo massimo di diciotto mesi di assenza per malattia nell'arco di un triennio (previsto dal comma 1 del citato articolo);

Che con il giorno 23/1/2016 (data ipotetica valida in caso di malattia continuativa senza fruizione delle ferie maturate) verrà a scadere il detto periodo di diciotto mesi di assenza per malattia;

Vista la documentazione medica allegata dalla dipendente alla sopra descritta richiesta, che certifica la sussistenza di *"un caso particolarmente grave"* che giustifica la concessione di quanto richiesto;

VISTO l'articolo 23 del CCNL 1 settembre 1995 del comparto sanità, che prevede testualmente quanto segue:

- *" il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso."* (comma 1);
- *"al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro"* (comma 2);
- *"superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,...l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso"* (comma 3);
- *" i periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti"* (comma 4);
- *"il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: .... i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti"* (comma 6);

Ritenuto di concedere alla dipendente G.S., ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del CCNL 1 settembre 1995 del comparto sanità, di assentarsi senza diritto alla retribuzione, qualora lo stato di salute non gli consenta di riprendere servizio, a decorrere dal 24/01/2016, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle disposizioni contrattuali in premessa richiamate;

Su proposta del Capo Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che ne attesta la legittimità e la correttezza sia formale che sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DELIBERA

Per i motivi in premessa descritti che si intendono ripetuti e trascritti:

Concedere alla Sig.ra G. S. dipendente di questa azienda con la qualifica di Coll. Prof. San. Ostetrica a tempo indeterminato in servizio presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia di Nesima, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del CCNL 1 settembre 1995 del comparto sanità, di assentarsi senza diritto alla retribuzione, qualora lo stato di salute non gli consenta di riprendere servizio, a decorrere dal giorno 24/01/2016, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle disposizioni in premessa richiamate;

Precisare che il presente provvedimento comporta una diminuzione di costo per il periodo considerato;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Anna Rita Mattaliano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO
(Sig. Salvatore Ledda)